

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	IN NOME I	DEL POPOLO ITALIANO			
	La Corte d'Appello di	SENTENZA			
La SECO	ONDA Sezione Penale compo	in data 22/3/18			
	,		depositata in cancelleria		
1 - Dr.	VALENTI STEFANO	PRESIDENTE .	il 2.6 MAR. 2018 Il Funz. III CANAGO LIPSE		
2 - Dr.	NEL BIANCO LUISA	CONSIGLIERE	Addi		
3 - Dr.	EVANGELISTI ROBERTO ANDER	CONSIGLIERE	notif. estratto sentenza al		
			contumace		
Udita la rela	azione della causa fatta all'udienza				
	ere relatore Dr. S. VALEN	Il Funz./Il Coll. di Canc.			
Inteso l'app	ellante	Addi			
Intere il Du	ocuratore Generale, Dr. G. DI	MIGGIERA	estratto esecutivo al P.G. o al P.M. di		
inteso ii Pro	ocuratore Generale, Dr	e alla Questura			
ed i difensori, ha pronunciato la seguente					
	SENTENZA	II Funz./II Coll. di Canc.			
	penale avverso la sentenza emessa o	Redatta scheda casellario			
Tribunale/C	GIP di RAVENNA in data 14/02/20	il			
CONTRAC			***************************************		
CONTRO			NCamp. Pen.		
A) Giuseppe nato a li 13/09/1948 ALENCE COME PREJENCE -LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.UGO LEONETTI DEL FORO DI PAVIA					
difeso dall'avv. Ugo Leonetti del foro di Pavia di fiducia					
Imputato/i o parti civili ammessi al Patrocinio dello Stato:					
con la cost	tituzione delle seguenti parti civil	i:			
e con i seguenti responsabili civili:					
		MADUTAT			

MPUTAT_
COME DA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLEGATA IN ESTRATTO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

GIUDICE UNICO DI 1º GRADO

Il Giudice Monocratico Dr. Federica Lipovscek

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale

Contro

Giuseppe nato a (BS) il 13/09/1948, RICEVUTA DAL P.G. IL - via C. Pavese 28, elett. dom. c/o residente a avv. Ugo LEONETTI in Pavia- via Brambilla 68 LIBERO ASSENTE Difensore di fiducia Avv. Ugo Leonetti del foro di Pavia, sostituito giusta delega dall'Avv. Eva Pregu del foro di Ravenna

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 186 c. 2° lett. C) e c. 2° bis D.Lgs 285/1992, per avere circolato alla guida del' motociclo Honda Africa Twin targata Vana 28 in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, essendo stato accertato, mediante prelievo ed analisi dei liquidi biologiche che evidenziavano un tasso alcoolemico superiore al limite stabilito dalla legge (1, 79 g/l) e nello stesso contesto provocato un incidente stradale. In Ravenna (località Tagliata di Cervia) il 19.07.2014

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Il P.M. chiede anni 1 di arresto ed euro 3000,00 di ammenda. Il difensore chiede in via preliminare la nullità del decreto penale perché omessa all'imputato la possibilità di chiedere la messa alla prova, assoluzione, in subordine minimo della pena attenuanti generiche e doppi benefici di legge.

FATTO E DIRITTO

N.	282 /17	REG.SENT.
IN.	404/1/	ICEO.DELII.

N. 2295/16 REG. GEN.

N. 4547/14 R.N.REATO

SENTENZA

In data 14/02/2017

Depositata in cancelleria il 21/03/2017

TRASMESSA COPIA PER L'ESECUZIONE IL

REG. CAMPIONE

Redatta scheda il

Sulla base degli elementi indicati, pena equa ai sensi dell'art. 133 c.p. è quella pari ad anni 1 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda. La predetta sanzione è calcolata muovendo da una pena base pari a mesi 6 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda (individuata in ragione del tasso di alcool nel sangue), raddoppiata ai sensi dell'art. 186 comma 2 bis C.d.s.. Segue il pagamento delle spese processuali.

Deve, inoltre, essere disposta l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida; conseguentemente copia degli atti dovrà essere trasmessa all'autorità amministrativa competente ai fini dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 240 c.p. e dell'art. 186 comma 2 bis C.d.s. deve, inoltre, essere disposta la confisca del motociclo Honda Africa Twin targato V

Le modalità della condotta inducono a ritenere negativa la prognosi circa il fatto che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori analoghi reati; non può pertanto essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena né quello della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Il carico del ruolo di udienza impone di indicare in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 464 c.p.p.

REVOCA

il decreto penale opposto.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

DICHIARA

Giuseppe responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis, lo

CONDANNA

alla pena di anni 1 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 186 comma 2 bis C.d.s.

APPLICA

a Giuseppe la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e manda all'autorità amministrativa competente per l'esecuzione della stessa.

Visto gli art. 186 comma 2 lett. c) C.d.s. e art. 240 c.p.

DISPONE

la confisca del motociclo Honda Africa Twin targato Vanta 8 con il quale è stato commesso il reato.

Visto l'art. 544 c.p.p

INDICA

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione

Ravenna, 14.2.2017

Dott. ser Hederica Lipovscek

TRIBUNALE DI RAVENNA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

INCAPE difere
Dr.ssr Liviana Malucelli

`;	
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE: CONCLUSIONI DE DIFENSOR PART CIVIL :	CHIEDE CONFERMA DELLA SENTENZA
CONCLUSIONE DEI DIFENSORI: Giuscppe difeso dall'avv. Ugo Leonetti del foro di Pavia di fiducia 2005 AUU - S. CIANI DELEGO SCRITTA	SI-RIPORTA AI MOTIVI-D'APPELLO

Svolgimento del processo

1. La decisione di primo grado. Con sentenza del Tribunale di RAVENNA in data 14/02/2017 Giuseppe

imputato della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (accertata il 19/07/2014, con rilievo di concentrazione alcolica pari a 1.79 g/l, a seguito di esami analitici eseguiti in ambito ospedaliero su campione ematico), ipotesi aggravata per avere l'agente provocato incidente stradale (uscita di strada della motocicletta di sua proprietà);

all'esito del giudizio è stato dichiarato responsabile del reato ascritto e condannato alla pena di cui in epigrafe, nonché è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e quella della confisca del veicolo.

- 1.1. I motivi del primo giudice. A tale decisione il primo giudice è pervenuto sulla scorta dei rilievi sintomatici dei verbalizzanti e dei pienamente convergenti esiti degli accertamenti analitici eseguiti in ospedale dopo prelievo ematico effettuato secondo protocollo sanitario e nell'ambito di necessità mediche di accertamento diagnosi e cura del prevenuto in quanto coinvolto nel sinistro.
- L'impugnazione. Avverso detta sentenza, ha interposto tempestivo appello il difensore dell'imputato, che ha chiesto:
- 2.1. la declaratoria di nullità del DC di primo grado in quanto il Decreto penale opposto non conteneva l'avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova;
- 2.2. la declaratoria di inutilizzabilità dell'esito dell'accertamento analitico in quanto l'atto di prelievo ematico era da intendere come atto di Polizia giudiziaria nei confronti di soggetto già indiziato del reato oggi in esame e pertanto doveva essere preceduto dall'avviso di cui all'art. 114 disp. att. C.p.p..

essensore dott.S. Valenti

- 2.3. in via subordinata un trattamento più mite.
- 3. Il giudizio di appello. All'esito dell'odierna udienza, e pronunciando sulle conclusioni delle parti che sono trascritte in epigrafe, la Corte ha deliberato la presente sentenza con la quale riforma la sentenza impugnata accogliendo il secondo motivo di appello.

motivi in fatto e diritto

- 4. Accertamento dei fatti. Responsabilità.
- 4.1. La obiettività dei fatti (guida del motociclo di proprietà, provocazione di incidente per inopinata uscita di strada -determinata quantomeno come concausa dallo stato di alterazione del conducente-, sottoposizione a prelievo ematico ed esiti dello stesso) non è contestata.
- 4.2. La responsabilità è contestata con argomenti meramente processuali di inutilizzabilità degli esiti del prelievo ematico.
- 4.2.1. La recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 51284 del 10/10-09/11/2017 Rv. 271935) ha ribadito e precisato che la necessità di dare avviso delle facoltà ex art. 114 disp. att. c.p.p. è esclusa solo se il prelievo ematico -usato poi per l'accertamento etilico- avvenga per autonome necessità sanitarie e quando il paziente non sia già indiziato di reato a seguito dei preliminari accertamenti sul posto della P.G..
- 4.2.2. Nel caso in esame, le precisazioni del teste che vide l'imputato sul posto del sinistro ed apprezzò che "pareva avere ecceduto nelle bevande alcoliche" di guisa che venne fatta richiesta di accertamento della così emergente situazione di possibile alterazione alcolica (e quindi della possibile responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza), costituiscono un importante principio di prova che il prelievo ematico sia stato eseguito dai medici dell'ospedale non per (anche in ipotesi convergenti) necessità sanitarie, ma esclusivamente quale "longa manus" (così

estensore Roil Stanti

si esprime la motivazione della sentenza citata) della autorità di P.G. e per il fine di approfondire una ipotesi di reità che era già configurata dai primi accertamenti degli u.p.g. sul posto del sinistro. Tale principio di prova è integrato -fino a formare piena prova- dal convergente rilievo che il referto di analisi contenga la sola indicazione dei valori di alcool e di residui di sostanze droganti.

- 4.2.3. Può quindi concludersi che l'appellante -su cui gravava il relativo onere, atteso che deduceva un fatto alternativo rispetto alla regola dell'accertamento per fini sanitari dopo sinistro che comportò il ricovero in ospedale- ha assolto l'onere di provare che il prelievo fu eseguito per esclusive necessità di accertamento giudiziario e pertanto doveva essere preceduto dall'avviso ex art- 114 citato -pacificamente omesso-.
- 4.2.4. La eccezione è tempestiva in quanto sollevata fin dal primo atto successivo al decreto penale di condanna (con l'atto di opposizione)

 4.2.5. In conclusione, l'esito dell'analisi eseguita sul campione

ematico è inutilizzabile processualmente e pertanto non vi è prova che l'imputato si trovasse nel particolare stato di alterazione accertato in quel modo.

- 4.2.6. Ma, vi è prova che si trovasse comunque (dopo il sinistro che lo aveva costretto a cessare la precedente guida del suo motociclo) in stato di alterazione etilica, in quanto ciò venne apprezzato direttamente ed empiricamente (grazie ad esperienza specifica peraltro non smentita dai seguiti) dall'u.p.g. sul posto del sinistro. Tale condotta ha mera rilevanza amministrativa, dovendola qualificare -attesa la inutilizzabilità dell'esito analitico- come violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a), C.d.S...
- 5. L'accoglimento del secondo motivo rende superfluo esaminare il primo, peraltro infondato atteso che l'avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova non era previsto all'epoca dell'emissione e notifica del Decreto penale e che il relativo effetto processuale si era esaurito

estensore doublise

all'epoca della declaratoria di illegittimità costituzionale; e pertanto essa poteva solamente determinare l'effetto indiretto di consentire la restituzione nel termine per fare quella istanza, ma sotto questo profilo non vi fu violazione di diritti, essendo mancata qualsiasi iniziativa in quel senso.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 C.p.p.

In riforma della sentenza del Tribunale di RAVENNA emessa in data 14/02/2017 appellata dall'imputato Giuseppe assolve lo stesso dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, trattandosi di violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a), C.d.S.. Atti al Prefetto di Ravenna per quanto di competenza.

IL PRESIDENT

Così deciso in Bologna il 22 marzo 2018